



COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza G. Marconi n.I – 12020 Melle

Telefono: 0175 978031 – Fax: 0175 978111 Cod.Fisc./P.Iva: 00462360041

E-mail: uffici@comune.melle.cn.it

Pec: melle@cert.ruparpiemonte.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 12/04/2018

OGGETTO:

DONAZIONE DI FABBRICATI AL COMUNE. DETERMINAZIONI. ACCETTAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con breve nota pervenuta in data 06/04/2018 i sigg. _____, proprietari di immobili siti nel Comune di Melle, censiti a catasto fabbricati al foglio 4, particelle 16 sub 1 e foglio 4 particella 428 sub 1 e al catasto terreni al foglio 4, particella 256, hanno comunicato che intendono donare, con il proprio spirito di liberalità e nel ricordo del compianto detti immobili al Comune di Melle;
- Si tratta di unità immobiliare di civile abitazione, di unità collabente e di terreno agricolo, in posizione strategica per futuri utilizzi per servizi comunali;
- La donazione contribuirebbe dunque ad incrementare il patrimonio del Comune, e sarebbe funzionale a quanto sopra;
- La donazione dei beni immobili deve essere effettuata tramite atto pubblico, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 782 del Codice civile, previa espletazione dell'istruttoria di competenza dell'ufficio tecnico;
- in ordine ai profili di compatibilità con l'art. 12, comma 1 ter del D.L. n. 98/2011 s.m.i. che, come noto, consente agli enti territoriali l'acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate, documentalmente, l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, stabilendo che la congruità del prezzo debba essere attestata dall'Agenzia del demanio, si espongono le seguenti considerazioni:

- preliminarmente, va detto che la disciplina è stata integrata con il D.M. 14.2.2014, e con la Circolare n. 19 del 23.6.2014;
- la Corte dei Conti (Lombardia/162/2017/PAR) chiarisce che l'applicabilità della disciplina limitativa è data dalla presenza di un contratto il cui effetto traslativo, conseguenza immediata e diretta del rapporto giuridico, determini comunque un esborso finanziario a carico del soggetto pubblico (stessa sezione, n. 164/2013/PAR, e Veneto, deliberazione n. 148/2013/PAR);
- la Corte Conti Piemonte (n. 154/2015/SRCPIE/PAR) conferma l'applicabilità alle sole acquisizioni discendenti direttamente da contratti ad effetti traslativi di diritti reali;
- Corte Conti Lombardia (310/2015/PAR) specifica l'applicabilità ai soli casi in cui vi siano acquisti di immobili a fronte del pagamento di un prezzo;
- Il decreto ministeriale e circolare esplicativa citati sono stati emanati con riferimento agli acquisti immobiliari di cui al comma 1 bis, e quindi non sono applicabili in via diretta agli acquisti degli enti locali, pur tuttavia hanno valenza ermeneutica fondamentale;
- Il fatto che non vi siano oneri corrispettivi, elimina comunque alla radice ogni problematica al riguardo; in ottica di trasparenza, si procederà comunque alla preventiva pubblicazione in analogia a quanto previsto dall'art. 12, comma 1 ter, del D.L. n. 98/2011;
- In merito invece ai presupposti, per quanto applicabili, di indispensabilità ed in dilazionabilità, si osserva che:
 - Sussiste obbligo di legge funzionale a perseguimento dei propri fini istituzionali ovvero obbligo di legge funzionale a concorrere al perseguimento di interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela: non è evento frequente poter disporre di immobili donati, e con l'attuale situazione della finanza pubblica, un simile evento è da opzionare immediatamente, ove conveniente;
 - Mancanza di soluzioni alternative equipollenti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: non risultano altre opportunità similari in zona, senza oneri di acquisto;

meglio identificati nell' allegata planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di classificare i beni sopra citati e descritti nel patrimonio disponibile del Comune, in attesa di definire la destinazione, evidenziando che i beni non hanno al momento oneri di gestione;
- Di subordinare il perfezionamento dell'operazione alla stipula del relativo atto di donazione, sotto forma di atto pubblico, a cura di Notaio incaricato con determinazione n. 106 in data 22/12/2017;
- Di dichiarare in atto un valore fiscale pari ad Euro 2.500,00;
- Di riconoscere in atto una limitata commerciabilità di un bene immobile con provenienza donativa;
- Di dare atto che saranno a carico del Comune esclusivamente gli onorari del Notaio, le spese di registrazione, trascrizione e voltura;
- Di autorizzare il Sindaco responsabile del servizio tecnico a sottoscrivere l'atto di donazione;
- Di esprimere gratitudine ai sigg. _____ per la liberalità posta in essere a favore della comunità di Melle;
- Di pubblicare prima della stipula dell'atto il contenuto della presente deliberazione sul sito web dell'ente, anche agli effetti di "preventiva notizia" in analogia a quanto previsto dall'art. 12, comma 1 ter, del D.L. n. 98/2011 s.m.i., evidenziando che non necessitano ulteriori adempimenti non essendovi esborso monetario corrispettivo;

Successivamente, il Consiglio comunale, riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione all'esigenza di formalizzazione stante la disponibilità temporale limitata di parti contraenti, con votazione resa in forma palese, con il seguente esito:

Presenti n.
Votanti n.
Voti favorevoli n.
Voti contrari n.
Astenuiti n.

D I C H I A R A

immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MELLE (CN)



E=6700

I Particella: 256

